

Gruppo di Lavoro Ortopedia Basata sulle Evidenze (GLOBE)

STATUTO

Art. 1

Il Gruppo di Lavoro Ortopedia Basata sulle Evidenze è una Associazione culturale e scientifica che ha lo scopo di promuovere lo studio e le conoscenze in materia di medicina basata sulle evidenze (Evidence-based Medicine, EBM) applicata alla patologia muscolo-scheletrica, di elaborare, sviluppare e gestire studi scientifici spontanei e multicentrici e registri nella medesima area di interesse e di formare e aggiornare i cultori di questa materia.

L'Associazione può utilizzare nei rapporti con terzi la sigla GLOBE.

Art. 2

L'Ente ha sede e rappresentanza legale in Roma - Via Nicola Martelli, 3.

Art. 3

L'Associazione, che non ha alcuno scopo commerciale o di lucro, ha i seguenti compiti:

- quanto già espresso nell'art.1;
- curare e controllare la realizzazione di Congressi e manifestazioni didattiche, scientifiche e divulgative che si avvalgono del patrocinio dell'Associazione;
- realizzare, tradurre, adattare culturalmente e validare sistemi di misura del risultato, schede di valutazione clinica, protocolli di archiviazione, gestione ed elaborazione di dati;
- diffondere ed avvalorare pubblicazioni scientifiche realizzate dagli associati;
- provvedere alla istituzione di premi e/o di borse di studio;
- stabilire ed incrementare i rapporti con la S.I.O.T. (Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia) e con analoghi Enti nazionali ed internazionali;
- intrattenere e sviluppare i rapporti con quegli Enti ed Organismi pubblici e privati nazionali ed internazionali che possono favorire lo sviluppo della Società e contribuire a realizzare gli scopi di cui all'art.1 del presente statuto;
- tutelare il prestigio e gli interessi professionali degli associati.

Art. 4

Il patrimonio dell'Ente è costituito dai residui attivi risultanti dal rendiconto economico – finanziario, nonché dai beni mobili ed immobili e da eventuali lasciti.

E' fatto divieto di distribuire, anche in forma indiretta utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve di patrimonio durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione a diverse finalità o la distribuzione siano imposte da norme di legge.

Art. 5

Le entrate finanziarie dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative annuali; la quota sociale non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti "mortis causa" e non è rivalutabile;
- sovvenzioni e contributi pubblici e/o privati, con rispetto della riserva di destinazione speciale;
- finanziamenti pubblici e/o privati;
- liberalità tra vivi e mortis causa;
- rendite derivanti dall'investimento del patrimonio in beni mobili e/o immobili;
- in genere qualsiasi risorsa ammessa dalle vigenti norme legislative e compatibile con le norme contenute nel presente Statuto.

Art. 6

Il GLOBE si compone di Associati Fondatori, Ordinari, Onorari, Corrispondenti e Sostenitori.

- Gli Associati Fondatori sono coloro indicati come tali nell'atto costitutivo del...

- Gli Associati Ordinari sono laureati in Medicina e Chirurgia, Scienze Statistiche, Sociologia, Psicologia o Diplomatici in Corsi affini che si interessano o intendano interessarsi a questo campo di attività.
- Gli Associati Onorari possono essere personalità che hanno acquisito meriti speciali nelle scienze e materie in cui opera il GLOBE.
- Gli Associati Corrispondenti sono coloro che si dedicano alla materia e risiedono all'estero;
- Gli Associati Sostenitori sono persone fisiche e/o giuridiche che intendono sostenere l'attività dell'Associazione e non hanno le caratteristiche sopra indicate.

Art. 7

Per l'ammissione come Associato Ordinario o Sostenitore il richiedente deve inoltrare domanda al Comitato Direttivo accompagnata dalla presentazione di due Associati Ordinari o Fondatori. Il Comitato Direttivo verificherà le credenziali del richiedente e ne deciderà a maggioranza l'ammissione.

Gli Associati Onorari e Corrispondenti sono nominati dal Comitato Direttivo.

Art. 8

L'Associato è tenuto all'osservanza delle norme statutarie nello spirito degli scopi della Associazione. La qualifica di associato si perde per recesso o decadenza o mortis causa.

La qualifica di associato non è temporanea.

Tutti gli Associati hanno uguale diritto di voto.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Comitato Direttivo che ne prenderà atto e ne delibererà la cancellazione.

La decadenza è decisa dal Comitato Direttivo in caso di condotta lesiva del prestigio dell'Associazione o per morosità e comunque è deliberata dall'Assemblea riunita in seduta ordinaria, su proposta del Comitato Direttivo.

Si considera moroso l'Associato che per oltre due anni consecutivi non provvede al pagamento delle quote associative, malgrado due solleciti scritti comunicati via fax, posta elettronica o raccomandata semplice.

Art. 9

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Comitato Direttivo.

Art. 10

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati ed è convocata dal Comitato Direttivo.

Essa si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, per approvare il rendiconto economico-finanziario consuntivo per l'esercizio finanziario, che si chiude il 30 settembre di ogni anno e quello preventivo per l'esercizio finanziario che si apre il 01 ottobre.

Su richiesta del Comitato Direttivo e per motivate ragioni potranno tenersi altre assemblee ordinarie oltre quella sopra indicata.

In particolare all'Assemblea Ordinaria spetta di:

- deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno;
- approvare la decadenza degli Associati in genere su proposta del Comitato Direttivo;
- approvare il rendiconto economico-finanziario consuntivo e preventivo;
- nominare i componenti del Comitato Direttivo;
- approvare il Regolamento interno ed eventuali sue modifiche, su proposta del Comitato Direttivo.

L'Assemblea ordinaria approva a maggioranza semplice dei presenti. Gli Associati che non possono intervenire di persona all'Assemblea possono farsi rappresentare da un altro Associato con delega scritta. Ogni Associato può farsi latore di una sola delega.

Per le modifiche dello Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione è necessaria l'Assemblea Straordinaria che delibera con la presenza di almeno la metà dei soci ed a maggioranza dei presenti.

In caso di scioglimento dell'Ente è fatto obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ad altro ente di pubblica utilità.

Art. 11

L'Assemblea è convocata dal Comitato Direttivo dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti gli Associati, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza, per lettera, via fax o posta elettronica.

L'avviso di convocazione oltre ad indicare l'ordine del giorno che sarà discusso, dovrà contenere la data, il luogo, l'ora in cui si terrà la seduta.

Art. 12

L'Ente è diretto ed amministrato dal Comitato Direttivo che, nel proprio seno individua le persone del consigliere segretario e del consigliere tesoriere.

Ogni consigliere ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma disgiunta dell'associazione.

Il Comitato Direttivo convoca l'Assemblea degli Associati che è presieduta, a turno, da ogni consigliere. Convoca altresì le riunioni del Comitato Direttivo presiedute anch'esse a turno da ogni consigliere.

Il Comitato Direttivo può nominare un Segretario esterno che partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

Art. 13

Il Comitato Direttivo è composto da tre a sette membri nominati dall'Assemblea e resta in carica per tre anni.

Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono valide se prese con la maggioranza dei voti presenti.

Art. 14

Il Comitato Direttivo ha la responsabilità dell'andamento amministrativo dell'Ente e redige il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Inoltre il Comitato Direttivo:

- esamina le domande di ammissione alla Società;
- delibera sulle nomine a Associati Onorari ed Corrispondenti;
- delibera sulle revoche degli Associati da proporre all'Assemblea;
- provvede alla cancellazione degli Associati dimissionari;
- predispone il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 15

I rapporti interni dell'Associazione sono disciplinati da un Regolamento interno predisposto dal Comitato Direttivo ed approvato dall'Assemblea.

Art. 16

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di Associazioni non riconosciute.